



COMUNE DI ARDEA
Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 1 del 13-04-2022

OGGETTO: CONFERMA DELL'ALiquOTA RELATIVA ALL' ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO DI IMPOSTA 2022.

L'anno duemilaventidue il giorno tredici del mese di Aprile alle ore 15:30 e seguenti, presso l'aula consiliare "Sandro Pertini" sita in Via Laurentina al Km 31,00 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge in sessione straordinaria in prima convocazione e in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica, all'appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	SAVARESE MARIO	Assente	14	SCOTTO D'ANTUONO VINCENZO	Presente
2	ZITO LUCIO	Presente	15	MARI ALESSANDRO	Presente
3	CARATELLI SANDRO	Presente	16	VIRGILI ROBERTA	Assente
4	DURANTI DEBORA	Presente	17	TARANTINO ANNA MARIA	Presente
5	COSTABILE LUCA	Presente	18	CUGINI ALFREDO	Assente
6	MARRANZINI ANDREA	Presente	19	MARCUCCI FRANCO	Assente
7	PASSARETTA ANTONELLA	Presente	20	LUDOVICI EDELVAIS	Assente
8	SOLDATI PAOLA	Presente	21	LUDOVICI LUANA	Presente
9	DE LUCA MICHELA	Presente	22	NEOCLITI RAFFAELLA	Presente
10	GRILLO MARCELLO	Presente	23	IOTTI RICCARDO	Assente

11	PIRAS BEATRICE	Presente	24	CENTORE SIMONE	Presente
12	BRAGA MASSIMO	Presente	25	MONTESI MAURICE	Presente
13	DE ZANNI ENRICO	Presente			

PRESENTI: 19 - ASSENTI: 6

Assume la Presidenza il DOTT. LUCIO ZITO in qualità di PRESIDENTE assistito dal SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA DANIELA VENTRIGLIA.

Partecipano alla seduta gli Assessori:

Interviene in qualità di relatore ZITO LUCIO

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Su indirizzo dell'Assessore al Bilancio e su proposta del Dirigente dell'Area III^ Area Servizi Tributari – Finanziari e Personale Dott. Gianluca Faraone;

Visto e richiamato l'art. 4 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;

Visto e richiamato l'art. 42 del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 % (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. "I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione

dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2."

Richiamato il D. Lgs. n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

Visto l'art. 1 comma 169 della legge 296 del 27/12/2006 (legge Finanziaria 2007), il quale stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato l'art. 1 commi 142, 143, 144 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" in materia di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 28/04/2021 con la quale si approvava l'aliquota Addizionale comunale sull'imposta sui Redditi delle persone fisiche anno 2021;

Rilevato che rispetto a tale deliberazione non sono intervenuti atti modificativi dell'aliquota relativa all'addizionale comunale all'IRPEF, confermandosi la stessa allo 0,8 % **anche per l'anno 2022**;

Ritenuto necessario, nell'ambito della predisposizione del Bilancio di Previsione 2022 e del Bilancio Pluriennale 2022/2024, al fine di salvaguardare gli equilibri e garantire la copertura delle spese correnti nonché di assicurare l'attuazione dei programmi e dei progetti dell'amministrazione, confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura massima dello 0,8 %;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto il decreto del ministro dell'Interno del 24 dicembre 2021, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali al 31 marzo 2022;

1. **Visto** il D.L. n. 228/2021 - convertito, con modificazioni, in L. n. 15 del 25/02/2022 – con il quale, all'art. 3, comma 5-sexiesdecies, è stata disposta la proroga del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024, al 31/05/2022, autorizzando, fino a tale data, l'esercizio provvisorio;

Preso atto dell'obbligo di trasmissione al MEF della delibera di approvazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF relativa all'anno 2021, che sarà trasmessa al MEF, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del **20 dicembre 2022** ai fini della conseguente pubblicazione con efficacia costitutiva nel sito internet www.finanze.gov.it entro lo stesso 20 dicembre 2022;

Visto l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

Tenuto conto che in caso di mancata pubblicazione entro tale data si applica l' aliquote ed il Regolamento vigente nell'anno 2021;

Dato atto dell'esigenza del bilancio corrente esercizio 2022 di assicurare idonee fonti di finanziamento per mantenere le entrate correnti al fine di assicurare la copertura delle spese a carattere ricorrente e

l'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza;

Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42 sull'attribuzione dei Consigli Comunali;

PROPONE DI DELIBERARE

1-Di confermare, per l'anno d'imposta 2022 e per le motivazioni esposte in premessa, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura seguente: **ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF – ALIQUOTA UNICA: 0,8 punti percentuali (0,8%);**

2-Di far rinvio, per quanto concerne la disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'art. 1 del Decreto Legislativo n. 360 del 28/9/98 e s.m.i., concernenti l'istituzione di una addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

3-Di dare atto che la presente deliberazione costituirà allegato al Bilancio di Previsione per l'anno 2022 e pluriennale 2022/2024;

4-Di pubblicare la presente deliberazione secondo le vigenti disposizioni in materia e di trasmettere la stessa al MEF, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del **20 dicembre 2022** ai fini della conseguente pubblicazione con efficacia costitutiva nel sito internet www.finanze.gov.it entro lo stesso 20 dicembre 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998;

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione;
- Visto il parere favorevole del Dirigente Dott. Gianluca Faraone, Responsabile dell'Area III^A, circa la regolarità tecnica (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;
- Visto il parere allegato del Responsabile dell'Area III Servizi Finanziari, Tributarie e Personale, circa la regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della presente proposta di deliberazione, che comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente (art. 49 – D.Lgs n.267/2000) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi ex art. 6bis L. 241/1990;

DELIBERA

1. Di approvare la surriportata proposta di deliberazione, con la votazione riportata nell'allegato verbale.
2. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 T.U.E.L.L. come risultato da separata votazione.

AREA III - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E PERSONALE:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 si esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica**.

Ardea 22-02-2022

IL DIRIGENTE
GIANLUCA FARAONE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2000

AREA III - SERVIZI FINANZIARI, TRIBUTARI E PERSONALE:

Il Dirigente dell'Area interessata, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 esprime parere **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Contabile**.

Ardea, 22-02-2022

IL DIRIGENTE
GIANLUCA FARAONE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA VENTRIGLIA

IL PRESIDENTE
DOTT. LUCIO ZITO

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il Segretario Generale, certifica che la presente deliberazione:

| X | è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 2672000;

|| è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267/2000;

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA DANIELA VENTRIGLIA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005